

ASSOCIAZIONE SALVEZZA ANIMALI ODV

STATUTO

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Denominazione, sede e durata

L'Associazione Salvezza Animali ODV (da ora in avanti A.S.A.), fondata a Pisa nell'anno 1979, è una libera associazione, di carattere apolitico, senza scopo di lucro, avente le caratteristiche di organizzazione di volontariato ai sensi e per gli effetti del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche.

Il carattere apolitico dell'A.S.A. va inteso nel senso che possono essere ammessi Soci di qualsiasi tendenza politica ma l'associazione non svolge attività politica di sorta, né è consentito servirsi di essa o della sua organizzazione per svolgere propaganda per finalità estranee allo Statuto o tanto meno devolvere fondi od altro ad essa appartenenti a favore di organizzazioni politiche o comunque ad esse affiliate.

Il rigetto di ogni attività lucrativa nelle finalità dell'A.S.A. va inteso nel senso che nessun utile o provento, anche derivante da iniziative volte all'autofinanziamento, potrà essere ripartito tra i Soci, dovendo invece essere impiegato esclusivamente per le finalità perseguite dall'A.S.A.

L'A.S.A. ha sede legale nel Comune di Pisa ed ha durata illimitata.

Art. 2

Scopo, finalità e attività

L'A.S.A. non ha scopo di lucro e persegue esclusive finalità sociali nel campo della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, nonché del riconoscimento e della difesa dei diritti degli animali, allo scopo di rendere un servizio di interesse sociale e sanitario ed attuare una migliore convivenza fra l'uomo e il proprio ambiente tramite l'attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lett. e) del Codice del Terzo settore (interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281).

L'A.S.A. in particolare ha lo scopo di:

- a) gestire uno o più rifugi per animali randagi e/o abbandonati;
- b) stimolare le autorità sanitarie, le istituzioni e l'opinione pubblica ad un'azione di sensibilizzazione nei confronti dei problemi inerenti la salvezza degli animali abbandonati;
- c) diffondere nella collettività l'amore e il rispetto per gli animali;
- d) promuovere la partecipazione di privati e di Enti pubblici nell'opera di prevenzione del randagismo e repressione della pratica incivile dell'abbandono degli animali.

L'A.S.A si impegna, in particolare, ad offrire protezione e rifugio agli animali abband. specialmente cani e gatti, e si rivolge a tutte le persone sensibili ed interessate affinché con il lo aiuto possa reperire i mezzi idonei a perseguire tali finalità.

L'A.S.A. può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio di amministrazione.

L'A.S.A. può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i e con il pubblico.

Titolo II **I SOCI**

Art. 3

Modalità di ammissione e numero dei Soci

Il numero dei Soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'A.S.A. le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione. I soci esercitano una partecipazione attiva all'interno dell'associazione con lo svolgimento di mansioni e servizi autorizzati dal Consiglio di amministrazione, con le loro competenze e conoscenze e si qualificano così come volontari dell'associazione.

L'ammissione è subordinata alla compilazione di una domanda indirizzata al Presidente che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e gli eventuali regolamenti, di accettare le finalità e le norme di comportamento che sono alla base del sodalizio e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'accettazione può essere autorizzata in via provvisoria dal Presidente per essere poi ratificata in maniera ufficiale dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di amministrazione, nel libro dei Soci.

In caso di rigetto della domanda il Consiglio di amministrazione motiva entro 60 giorni la propria deliberazione e la comunica all'interessato. In tal caso l'interessato può entro 15 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di Socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4

Diritti e doveri dei Soci

I Soci hanno diritto di eleggere gli organi dell'A.S.A ed essere eletti negli stessi ed hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalla Legge e dallo Statuto.

I Soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali e prendere visione dei bilanci, essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento, partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione, concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività.

I Soci hanno il diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata nei limiti stabiliti dal Consiglio di amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi di tipo forfetario.

I Soci devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto; la qualità di Socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro retribuito con l'A.S.A.

I Soci hanno l'obbligo di rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

I Soci nei loro reciproci rapporti personali e all'esterno dell'associazione devono rispettare un codice di comportamento generoso e cordiale volto alla cortesia e al dovuto rispetto.

Dovere di tutti i Soci è quello di impegnarsi a perseguire gli scopi che si prefigge l'associazione e non esplicitare, direttamente o indirettamente, attività in contrasto con dette finalità. In nessun caso gli interessi personali devono prevalere su quelli sociali.

Art.5

Procedimenti disciplinari

Le azioni e i comportamenti per i quali un Socio è passibile di azione disciplinare sono i seguenti:

- a) diffamare l'A.S.A. o commettere azioni in contrasto con le sue finalità;
- b) disattendere alle norme statutarie, allo spirito del volontariato e all'amore per gli animali;
- c) intentare azione legale contro l'A.S.A. senza aver prima tentato la composizione della questione controversa con il Presidente;
- d) devolvere fondi sociali per scopi non connessi all'attività istituzionale o non autorizzati dal Consiglio di amministrazione;
- e) disattendere ai regolamenti interni emanati dal Consiglio di amministrazione e ratificati in Assemblea.

I provvedimenti che possono essere comminati ai Soci sono i seguenti:

- a) il richiamo scritto;
- b) l'esclusione nei casi più gravi.

Il provvedimento di cui al punto a) è competenza del Presidente il quale invita il Socio a desistere da un comportamento non consono alle finalità dell'associazione o da azioni che ne turbino la vita sociale.

Il provvedimento di cui al punto b) è deliberato dall'Assemblea, dopo aver ascoltato le giustificazioni della persona, con voto segreto.

Competente a svolgere, in prima istanza, l'azione disciplinare è il Presidente.

Il Presidente, che venga a conoscenza di un'azione o di un comportamento censurabile di un Socio, dispone un'inchiesta preliminare per l'accertamento dei fatti ascoltando le parti ed eventuali testimoni. Ove non ritenga dai risultati dell'inchiesta di poter risolvere il caso, nei limiti dell'autonomia a lui concessa e nel rispetto dei principi morali dell'associazione, trasmette gli atti all'Assemblea dei Soci.

Art. 6
Cessazione della qualità di Socio

Le cause di cessazione della qualità di Socio sono le seguenti:

- a) dimissioni espresse o tacite: il Socio può sempre liberamente recedere dall'associazione. Le dimissioni da Socio dell'A.S.A. possono essere presentate per iscritto al Consiglio di amministrazione. La perdita della qualità di Socio si verifica automaticamente dopo un anno da quando il socio abbia cessato di partecipare alle attività dell'associazione;
- b) esclusione (di cui all'art. 5);
- c) decesso.

I Soci che comunque abbiano cessato di appartenere all'A.S.A. non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Titolo III
GLI ORGANI SOCIALI

Art. 7
Indicazione degli organi

Gli Organi sociali dell'A.S.A. sono i seguenti:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) l'Organo di amministrazione (denominato Consiglio di amministrazione);
- c) il Presidente
- d) l'Organo di controllo (eventuale al ricorrere delle condizioni previste dalla Legge).

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione degli eventuali componenti dell'Organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Capo I
L'Assemblea

Art. 8
Composizione

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i Soci.

Ogni socio ha un voto. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare solo un altro socio. In caso di votazioni a scrutinio segreto non sono ammesse deleghe.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione ed in caso di suo impedimento o assenza dal Vicepresidente.

Art. 9
Convocazione, validità e votazione

L'Assemblea dei Soci si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo entro il 30 aprile ed ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità o dietro richiesta sottoscritta da almeno 1/5 dei Soci.

L'Assemblea dei Soci si riunisce, in via straordinaria, per deliberare sulle materie di cui agli art. 26 e 27 dello Statuto, con le modalità ivi previste.

L'Assemblea è convocata dal Presidente o in sua mancanza dal Vicepresidente, il quale stabilisce località, data e ora di prima e seconda convocazione.

La convocazione dovrà essere effettuata almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea medesima.

L'avviso di convocazione deve contenere luogo, data e ora di convocazione e l'ordine del giorno previsto e deve essere recapitato a tutti i Soci a mano o a mezzo posta, anche elettronica.

Per la validità delle delibere dell'Assemblea ordinaria è necessario che sia presente, in prima convocazione, almeno la metà più uno dei Soci, mentre in seconda convocazione essa delibera validamente qualunque sia il numero dei Soci presenti.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone.

I verbali sono sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea, dal segretario verbalizzante e dagli scrutatori qualora vi siano elezioni.

Art 10

Funzioni

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione dei Soci;
- delibera sulle modificazioni allo Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento dell'associazione;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Capo II

L'Organo di amministrazione

Art 11

Composizione

L'Organo di amministrazione (denominato Consiglio di amministrazione) è composto dal Presidente dell'associazione e da 4 membri eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea tra i propri componenti; possono essere eletti i Soci che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Su nomina maggioritaria dei suoi componenti uno dei membri svolge anche le funzioni di Vicepresidente.

Il consigliere che non partecipi a 3 riunioni consecutive senza accettata giustificazione decade dalla carica. Nel caso di dimissioni o di decadenza dalla carica di uno o più consiglieri essi vengono automaticamente sostituiti dai primi dei non eletti. Ove anche con il metodo suddetto non si riesca ad integrare il Consiglio di amministrazione si procede ad elezioni suppletive.

Art. 12
Convocazione, validità e votazione

Il Consiglio di amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità e comunque almeno una volta ogni 2 mesi. Il Consiglio di amministrazione è presieduto e convocato dal Presidente o, in sua mancanza, dal Vicepresidente.

Il Consiglio di amministrazione può validamente deliberare con la presenza di almeno 3 componenti e le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente.

I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario verbalizzante.

Art. 13
Durata e funzioni

I membri del Consiglio di amministrazione prestano la loro opera gratuitamente, restano in carica due anni e possono essere rieletti. Essi possono essere revocati per gravi motivi dall'Assemblea con la maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Il Consiglio di amministrazione esercita i poteri necessari per attuare i programmi annuali stabiliti dall'Assemblea dei Soci ed assicurare il regolare funzionamento della struttura.

Il Consiglio di amministrazione verifica il permanere dei requisiti in capo a ciascun socio ai fini della convocazione dell'Assemblea dei soci.

I membri del Consiglio di amministrazione non hanno potere di rappresentanza, ad eccezione del Vicepresidente nelle sue funzioni di sostituzione del Presidente.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Capo III
Il Presidente

Art 14
Elezione e durata

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto tra i suoi componenti, dura in carica quanto il Consiglio di amministrazione e può essere riconfermato.

Può essere eletto Presidente il Socio che abbia compiuto il diciottesimo anno di età.

Un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio di amministrazione il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vicepresidente.

In caso di dimissioni del Presidente e in ogni altro caso di vacanza della carica medesima, la funzione di Presidente è assunta dal Vicepresidente. Questi dovrà convocare l'Assemblea entro e non oltre 90 giorni dalla data in cui è rimasta vacante la carica per l'elezione del nuovo Presidente.

L'Assemblea, con la maggioranza assoluta degli aventi diritto può, per gravi motivi, revocare il Presidente.

Art. 15
Funzioni

L'A.S.A. è retta dal Presidente che ne ha la rappresentanza legale, anche in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di amministrazione, compie gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi o a lui demandati dallo Statuto, provvede affinché la vita dell'associazione si svolga conformemente alle norme dello Statuto ed esercita la necessaria vigilanza sulla gestione amministrativa per accertarne la conformità con le finalità dell'associazione.

Il Presidente presta la propria opera gratuitamente.

Capo IV
L'Organo di controllo

Art 16
Nomina e funzioni

L'organo di controllo è monocratico ed è nominato al ricorrere delle condizioni previste dalla Legge.

L'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1, art. 31 del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, a tal fine può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Titolo IV
PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Art.17
Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'A.S.A., comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La gestione del patrimonio dell'A.S.A. è competenza del Consiglio di amministrazione nei limiti previsti dal presente Statuto.

Il patrimonio comprende l'edificio sito in Cascina, località San Lorenzo a Pagnatico, con gli annessi e le pertinenze, ivi incluso il terreno agricolo, il tutto censito al catasto del Comune di Cascina. L'intero complesso di beni è destinato ad ospitare animali randagi e/o abbandonati.

L'A.S.A. trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi dei privati;

- c) contributi dello Stato, di Enti e Istituzioni Pubbliche;
- d) donazioni ed altre oblazioni;
- e) legati e lasciti testamentari;
- f) proventi derivanti da attività o iniziative atte a reperire fondi per il sostentamento dell'Associazione (es. cassette per offerte, pesche di beneficenza, manifestazioni, ecc.);
- g) rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) entrate derivanti da attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
- i) rendite e ricavi dalla vendita di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che siano svolte quali attività secondarie e strumentali ai sensi dell'art. 2 del presente Statuto.

Art. 18

Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Titolo V **IL BILANCIO**

Art. 19

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

Art. 20

Formazione del Bilancio

Il Bilancio consuntivo e preventivo sono elaborati dal Consiglio di amministrazione e sono approvati dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

Il bilancio di esercizio è depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore o altro organo previsto dalla Legge vigente.

Il Consiglio di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 21

Bilancio sociale e informativa sociale

Al ricorrere delle condizioni previste dalla Legge l'A.S.A. redige, deposita presso il Registro unico nazionale del terzo settore o altro organo previsto dalla Legge vigente e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Al ricorrere delle condizioni previste dalla Legge l'A.S.A. pubblica annualmente e tiene aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo.

Art. 22
Libri sociali

L'A.S.A. tiene i seguenti libri: libro dei soci, registro dei volontari, libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione tenuti a cura dello stesso Consiglio di amministrazione, libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo e degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

I Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta al Presidente che risponde entro il termine di 15 giorni.

Titolo VI
LE CONVENZIONI

Art. 23
Deliberazione

Le convenzioni tra l'A.S.A. ed altri Enti o soggetti sono deliberate dall'Assemblea e sono stipulate dal Presidente.

Art. 24
Attuazione

Il Consiglio di amministrazione delibera sulle modalità di attuazione delle convenzioni.

Titolo VII
DIPENDENTI E COLLABORATORI

Art. 25

Il Consiglio di amministrazione, in casi di particolari esigenze dell'associazione, può decidere di avvalersi di prestazioni di lavoratori dipendenti o autonomi per lo svolgimento di attività per le quali sia richiesta una specifica professionalità o ritenute necessarie ad assicurare il regolare funzionamento della struttura.

Per regolare i rapporti di lavoro subordinato si farà riferimento a contratti collettivi di lavoro vigenti nei settori di attività simili, mentre per altre esigenze di corresponsione di compensi a lavoratori autonomi si farà riferimento alle normative vigenti in materia.

In ogni caso il numero di lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Titolo VIII
MODIFICHE ALLO STATUTO

Art. 26

Le modifiche allo Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria dei Soci.

L'Assemblea si riunisce ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità, o quando ne sia fatta richiesta sottoscritta da almeno 1/3 dei Soci.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i 2/3 degli aventi diritto e in seconda convocazione la deliberazione è valida con la presenza di almeno 1/3 degli aventi diritto.

Le delibere sono adottate con il voto della maggioranza degli intervenuti.

Titolo IX **SCIoglIMENTO**

Art.27

Il Consiglio di amministrazione, per accertata impossibilità del raggiungimento degli scopi sociali prefissi, propone all'Assemblea straordinaria lo scioglimento dell'associazione.

Lo scioglimento potrà essere deliberato con il voto favorevole di almeno 3/4 di tutti i Soci aventi diritto.

In tal caso la stessa Assemblea nominerà un commissario liquidatore il quale, realizzati i crediti e pagati i debiti, devolgerà il rimanente ad altri Enti del Terzo settore.

Il patrimonio residuo è devoluto previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo e salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

E' escluso in ogni caso alcun rimborso ai Soci.

Titolo X **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Art. 28

Disposizioni transitorie

Il presente Statuto modifica il precedente.

Coloro che alla data di approvazione del presente Statuto rivestono la qualifica di Socio Fondatore, Socio Frequentatore o Socio Sostenitore acquistano automaticamente la qualifica di Socio.

Qualora lo ritenesse opportuno l'Assemblea potrà dotarsi di un Regolamento di esecuzione al presente Statuto.

Art. 29

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi si applica quanto previsto dal Codice del terzo settore e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Approvato in data *14-02-2021*

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA

25 FEB. 2021

Registrato 570 SERIE III

IL FUNZIONARIO
(*) *Giovanna TAMMARO*
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale